

A. 20_2

**Decreto del Ministero dell'Industria,
commercio e dell'Artigianato del
20.12.1993**



*Ministero dell'Industria del Commercio
ed dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 luglio 1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il proprio decreto 23 giugno 1993 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica, costituita da quattro sezioni della potenza di 330 MW ciascuna, sita nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, Provincia di Savona;

VISTO in particolare l'articolo 2 del suddetto decreto 23 giugno 1993 con il quale sono state indicate le prescrizioni da osservare per l'esercizio della centrale;

VISTA la lettera del 21 ottobre 1993 con la quale il Ministero dell'Ambiente, nel richiamare il parere espresso in data 2 agosto 1990 e confermato l'1 giugno 1993, formula integrazioni alle prescrizioni indicate all'articolo 2 del citato decreto 23 giugno 1993;

RITENUTA la necessità di adeguare il suddetto decreto 23 giugno 1993;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 2, punto 1) del decreto 23 giugno 1993, concernente il risanamento ambientale della centrale termoelettrica ubicata nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, Provincia di Savona, deve intendersi così modificato:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

funzionamento a carbone e ad olio combustibile:

SO₂ ≤ 400 mg/Nm³
NO_x ≤ 200 mg/Nm³
Polveri ≤ 50 mg/Nm³

funzionamento a gas naturale:

SO₂ ≤ 35 mg/Nm³
NO_x ≤ 200 mg/Nm³
Polveri ≤ 5 mg/Nm³

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 6% per combustibili solidi ed al 3% per olio combustibile e gas naturale.

Roma, li 20 DIC. 1993

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
DIVISIONE III

La presente copia, composta da n. 2 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 22 DIC. 1993.

IL FUNZIONARIO

Quintilla L...

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti



APT
REL

17 MAR. 1994

Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
D.G.F.E.I.B. - Div. XI

Prot. N° 680103 Allegati
Risposta al Foglio N°
del

All'ENEL S.p.A.
Via G.B.Martini, 3
00198 ROMA

Handwritten signature

Oggetto: Centrale termoelettrica ENEL nei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano (SV) - Limiti alle emissioni.

e p.c.: Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Inquinamento Atmosferico
Acustico e per le Industrie a
Rischio
Via della Ferratella, 33
00184 ROMA

Al MINISTERO DELLA SANITA'
D.G.S.I.P. - Div. III
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Si fa riferimento alla lettera del 10 gennaio u.s., protocollo n. 0005, con la quale codesta Società chiede che siano precisati i limiti alle emissioni in atmosfera da rispettare nel caso di funzionamento con alimentazione mista olio combustibile/gas naturale.

Al riguardo si precisa, su conforme parere dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, che i limiti alle emissioni per il funzionamento a gas naturale, di cui all'art. 2 del DM 23 giugno 1993 come successivamente modificato dal DM 20 dicembre 1993, si riferiscono all'utilizzo esclusivo di detto combustibile; per tutte le altre condizioni di esercizio sono da rispettare i seguenti valori limite:

- SO₂ ≤ 400 mg/Nm³;
- NO_x ≤ 200 mg/Nm³;
- Polveri ≤ 50 mg/Nm³.

IL DIRETTORE GENERALE
Handwritten signature

REPERTO POLMORFICO E ZECCA DALLO SVIATO 3